



COMUNE DI CAVAGLIÀ

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'
Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA



Cavaglià, 31 gennaio 2022
Prot. n° 714/2022

Spett.le
PROVINCIA DI BIELLA
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
SERVIZIO RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
ENERGIA QUALITÀ DELL'ARIA,
ACQUE REFLUE RISORSE IDRICHE
Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella Italy
PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
E-mail: rifiuti@provincia.biella.it

OGGETTO: Progetto denominato: *“Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)”* presentato dalla *“A2A Ambiente”* S.p.A. Brescia in data 08.07.2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C.

IL SINDACO,

per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934,

RICHIAMATA la nota del Comune di Cavaglià prot. n. 5679 del 16.8.2021 nella quale sono state rilevate una serie di carenze relative alla documentazione progettuale depositata dalla proponente nel luglio 2021 ostative all'avvio dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di competenza del Comune di Cavaglià;

CONSULTATE le integrazioni documentali depositate dalla proponente nel settembre 2021;

rileva quanto segue.

Premessa

La Provincia di Biella ha convocato per il 1° febbraio 2022 la seconda seduta della conferenza dei servizi al fine di individuare *“gli argomenti necessitanti di integrazione e/o chiarimento da formalizzare al proponente nel corso della seduta della conferenza dei servizi, in unica soluzione”*.

Dal momento che l'impianto progettato rientra nelle industrie insalubri di prima classe, per essere iscritto nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie - TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^ classe devono essere *“isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni”* e che il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può essere esercitato in qualsiasi tempo (e dunque

anche nel momento in cui è richiesta l'autorizzazione dell'impianto), la presente nota contiene una lista di contestazioni riguardo a carenze documentali e procedurali sotto il profilo strettamente sanitario rilevate nella documentazione depositata dalla proponente, ivi comprese le integrazioni progettuali del settembre 2021.

Riservata ogni ulteriore e definitiva deduzione al parere che sarà rilasciato ai sensi dell'art. 217 TULS nelle successive fasi della conferenza dei servizi.

1. Localizzazione contraria al combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934

Nell'area prescelta per la localizzazione dell'impianto sono presenti numerose abitazioni, la prima delle quali collocata a pochi metri di distanza dall'area di progetto, oltre ad una serie di servizi e attività artigianali tra cui locali ricreativi, sala biliardo, palestre, bar, officina meccanica, alberghi, rivendite di prodotti per la casa, etc.

Immediatamente di fronte alla Palestra-Beauty Center "*White Fitness Club*" (collocata a circa 250 metri dell'area di impianto), vi è peraltro l'"*UNA Golf Hotel Cavaglià*", resort con 37 camere, 4 sale meeting, terrazza nelle quale sono sovente organizzati banchetti per centinaia di persone, piscina e percorso golf a 18 buche.

Sono parte integrante della loc. Gerbido anche numerose cascine di grande valore dal punto di vista storico-culturale, in perfette condizioni e integralmente abitate.

Tra le tante, si ricorda la Cascina La Ridotta, nella quale vivono stabilmente alcuni nuclei familiari, collocata a circa 500 metri dall'area di impianto.

Il complesso di abitazioni, attività produttive, commerciali, turistiche e ricreative ora ricordato è tale da rendere, di per sé, la localizzazione dell'opera illegittima.

L'impianto rientra infatti tra le industrie insalubri di 1^a classe, per essere iscritto nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^a classe devono essere "*isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni*".

A questo proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sull'art. 216 TULS (*cfr.*, tra le tante, *Cons. Stato n. 983/2019*, per la quale si veda più diffusamente nel prosieguo), ha avuto modo di precisare che detta disposizione è ancora oggi pienamente vigente ed ha, quale primaria e fondamentale conseguenza, quella di impedire la localizzazione di un nuovo impianto in grado di mettere a rischio la salute pubblica qualora questo debba sorgere in prossimità di abitazioni e attività imprenditoriali preesistenti.

Altra giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che spetta alla proponente fornire la prova "di resistenza" che attesti l'esercizio dell'opera proposta, per l'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele, essere in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (*Cons. Stato, 2 settembre 2011 n. 4952*).

Come è stato dimostrato nelle osservazioni depositate in sede di inchiesta pubblica dall'Associazione culturale Valledora, e fatte proprie dal Comune di Cavaglià (tra cui la memoria dell'Avv. Michele Greco e relazione tecnica a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi), alle quali si rinvia, nel caso di specie la proponente non solo non ha introdotto alcuna speciale cautela, ma ha addirittura previsto limiti di emissione superiori anche 4 volte rispetto alle linee guida dell'OMS.

Tutti gli immobili sopra passati in rassegna - ignorati dalla proponente - integrano peraltro perfettamente la definizione di “recettore sensibile” data dalla decisione di esecuzione UE 2019/2020 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti, a mente della quale deve ritenersi recettore sensibile ogni “Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio: Zone residenziali; **Zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura)**”.

Lo stesso organismo collegiale inquirente (OCI) dell’inchiesta pubblica nella relazione finale (alla quale si rinvia), a proposito delle predette contestazioni, ha richiesto all’Amministrazione provinciale “di richiedere al proponente di affinare l’analisi del territorio analizzando esplicitamente le osservazioni sopra riportate” (pag. 55).

2. Omessa valutazione di impatto sanitario (VIS)

Il D. Lgs. 104/2017, titolato “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015 n. 114”, ha modificato radicalmente l’intero titolo III della parte seconda del Testo Unico ambientale (D. Lgs 152/2006), dedicato alla valutazione di impatto ambientale.

Importante innovazione ha riguardato l’introduzione: i) nella definizione di “*impatti ambientali*” di cui alla lettera c) dell’art. 5 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, degli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, un programma o un progetto su “*popolazione e salute umana*”; ii) all’art. 23 co. 2. D. Lgs. 152/2006 dell’obbligo di effettuare la valutazione di impatto sanitario (d’ora in avanti VIS) per una serie di progetti.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità di procedere con la valutazione di impatto sanitario – che ha ad oggetto “*un accertamento diverso e autonomo (e fondato su diversi presupposti) rispetto alla valutazione di impatto ambientale*” – non solo per i progetti espressamente indicati nell’art. 23 co. 2 co. 2 D. Lgs. 152/2006, ma ogni qualvolta l’approfondimento istruttorio di carattere sanitario “**sia la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze**” dell’area nella quale è prevista la realizzazione dell’opera e **la proponente non abbia prodotto “alcuna valutazione epidemiologica utile a superare le menzionate criticità”** (Cons. Stato, Sez. Quarta, 11.2.2019 n. 983).

Da notare che il Consiglio di Stato, nel caso deciso nella sentenza testé richiamata, ha ritenuto necessaria la VIS (per un progetto di impianto per il recupero di rifiuti di dimensioni molto più ridotte rispetto a quello che qui ci impegna) **in ragione della presenza nel raggio di 500 metri di abitazioni sparse, insediamenti artigianali, un panificio, una gelateria, un ristorante, una sala giochi e qualche altra attività (vale a dire, esattamente il contesto presente in Cavaglià loc. Gerbido)**, ritenendo che in tal caso fosse perfettamente integrata la fattispecie di cui all’art. 216 del TULS trattandosi di attività nuova rispetto alle preesistenze abitative e produttive della zona e riconducibile alle industrie insalubri di prima classe che, a mente del ridetto art. 216 – nel testo “*ancora oggi vigente*”, tiene a precisare il Supremo Consesso – può essere insediato solo se “*isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni*”.

Merita di essere richiamato anche il passaggio della sentenza nel quale il Consiglio di Stato spiega quale avrebbe dovuto essere il contenuto delle valutazioni sull'impatto sanitario che la proponente avrebbe dovuto effettuare, e cioè **“uno screening sulla situazione di partenza, la definizione della portata del progetto, la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale), un monitoraggio e una valutazione sanitaria post opera e un monitoraggio sulle aree di ricaduta degli inquinanti”**, per poi concludere con la perentoria affermazione secondo cui **“una seria ed attendibile indagine epidemiologica non può prescindere dal compimento della VIS, avuto riguardo, per un verso, all'accertamento delle reali condizioni di salute in cui versa la popolazione di Moglia e, per un verso, analisi dell'impatto e delle ricadute sulle persone (quindi, non soltanto rispetto all'ambiente) di un nuovo impianto posto in prossimità di abitazioni e di attività imprenditoriali esistenti”**.

Come dato vedere, si tratta esattamente delle medesime contestazioni che è possibile muovere oggi allo studio di impatto ambientale proposto dalla proponente nel caso di specie.

Come è stato dimostrato nelle osservazioni depositate in sede di inchiesta pubblica dall'Associazione culturale Valledora e fatte proprie dal Comune di Cavaglià, e in particolare nella memoria a firma dell'Avv. Michele Greco e nella **relazione tecnica del Dr. Marco Stevanin e del Prof. Fabrizio Bianchi, quest'ultimo Direttore dell'Unità di ricerca in epidemiologia ambientale e registri di patologia dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa**, nello studio di impatto ambientale di A2A Ambiente è completamente assente una valutazione dello stato di salute ante-operam, nonostante la manifesta fragilità del contesto nel quale si vorrebbe collocare un termovalorizzatore, con la conseguenza che in assenza di una *“caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione di un'area congrua (in proposito il dominio utilizzato per CALPUFF, avente estensione di 30kmx30km, sarebbe appropriato), in linea con le linee guida ISS (ISTISAN 19/9), sono impossibili valutazioni preventive degli impatti post-operam, riferite sia al singolo impianto che di tipo cumulativo”*.

Nonostante il ridetto particolarissimo contesto nel quale propone di collocare l'opera, A2A Ambiente a proposito dell'impatto sanitario si è limitata ad una serie di affermazioni di circostanza, quali quella che segue: *“in conclusione, gli studi epidemiologici disponibili per un largo numero di effetti sulla salute nelle popolazioni che vivono nelle vicinanze di un impianto di combustione rifiuti, ivi compresi i lavoratori che operano in tali tipologie di impianti, non hanno evidenziato eccessi di rischio coerenti sulla popolazione esposta. I dati sugli impianti di prima generazione hanno mostrato che, se vi erano degli effetti, questi erano al più modesti, e tendenti a scomparire per gli impianti di seconda generazione. L'evidenza diretta su impianti di terza generazione è scarsa, e limitata ad effetti a breve termine. Gli effetti sulle malattie croniche non vengono da evidenze dirette su studi di impianti di combustione rifiuti di terza generazione. Da una parte le limitazioni metodologiche della letteratura disponibile non consentono di concludere fermamente per una totale assenza di effetti sulla salute degli impianti moderni, d'altra parte, non sono emersi segnali forti e coerenti nemmeno dalla letteratura disponibile riferita agli impianti più antichi.*

In realtà, anche ad ammettere che le emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di combustione dei rifiuti non abbiano influenzato negativamente la salute, come dato vedere la stessa proponente non è in grado di escludere che effetti negativi possano esserci.

Del resto, in presenza di gravi rischi per la salute dati dalle emissioni causate dall'impianto, considerata la straordinaria vicinanza delle abitazioni e di luoghi di grande concentrazione di persone (come la palestra e il Golf Club Cavaglià, nel quale ultimo – ripetesì – si tengono ripetutamente banchetti per matrimoni con centinaia di persone), l'amministrazione è comunque tenuta ad adottare idonee iniziative di tutela in via cautelare in ossequio al cosiddetto

principio di precauzione, di derivazione comunitaria, recepito espressamente nel nostro ordinamento al vertice nella gerarchia delle fonti, quale parametro di costituzionalità (v. così Consiglio di Stato, 12 gennaio 2011 n. 98).

Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto - nel rispetto del principio di precauzione - l'esistenza di un vero e proprio "obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente" (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171).

Da notare che anche in questo caso l'organismo collegiale inquirente (OCI) dell'inchiesta pubblica nella relazione finale (alla quale si rinvia) ha rilevato nella documentazione depositata dalla proponente (di cui ha richiesto senza mezzi termini la "rielaborazione") la presenza di una serie di "criticità" (così espressamente definite) a proposito:

- della valutazione dello stato della salute della popolazione. In particolare, l'organismo collegiale ha rilevato che "la valutazione dello stato di salute al momento attuale **mostra alcune criticità** che sono riportate nel capitolo 6 in dettaglio e che **sono da rivedere** con altro riferimento" (pag. 77);
- della situazione meteorologica e del modello di dispersione degli inquinanti, predisposto sulla base di centraline meteorologiche troppo distanti e con l'utilizzo di indicatori inappropriati (pag. 77). In particolare, sul punto, l'organismo collegiale inquirente ha invitato l'amministrazione provinciale "a chiedere al proponente di **rielaborare tale ricostruzione** utilizzando dati meteorologici richiesti ad ARPA e relativi alla zona di ubicazione dell'impianto. In questo modo il risultato dello studio modellistico sarà più affidabile in quanto si riuscirà a considerare la direzione dei venti caratteristica della zona interessata" (pag. 76);
- dell'"impatto indiretto sulla salute legato alle emissioni dell'impianto sulle coltivazioni e sugli allevamenti", legato alla "**mancata valutazione** dell'assorbimento delle sostanze emesse dall'impianto da parte delle coltivazioni presenti nell'area, con particolare riguardo al riso e al granturco" ed alla "**mancata valutazione** dell'assorbimento degli inquinanti da parte degli animali allevati, con particolare riguardo agli animali da cortile ed agli erbivori, utilizzando i valori di deposizione calcolati dai modelli di ricaduta utilizzati dal proponente, sui quali si richiede una verifica indipendente da parte degli organismi di controllo (ARPA Piemonte)" (pagg. 39 e 66);
- dell'impatto dell'opera sulle acque sotterranee, impatto che essendo l'area di progetto collocata in zona di ricarica della falda ad uso idropotabile, ha conseguenze dirette sulla salute. Sul punto, l'organismo collegiale inquirente è giunto alla seguente perentoria conclusione, che certamente non si può ignorare: "Nel corso dei lavori dell'OCI è stata manifestata l'**inopportunità di autorizzare l'impianto** in ragione sia del potenziale inquinamento delle falde, sia per la disponibilità delle acque a seguito dell'emungimento aggiuntivo richiesto dall'impianto" (pag. 76). E ancora: "Si invita l'Amministrazione Provinciale a richiedere al proponente di affinare l'analisi del territorio approfondendo gli aspetti relativi alle aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano, con particolare riferimento alla zona della Valledora" (pag. 54).

A conclusioni ancora più radicali è giunta l'associazione Medici per l'ambiente (ISDE) nelle note depositate durante e dopo la conclusione dei lavori dell'inchiesta pubblica, nelle quali è stata richiesta con forza una valutazione di impatto sanitario (da affidare ad ISPRA) in cui effettuare un biomonitoraggio sui gruppi più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, malati cronici) così come raccomandato nel Position Paper dell'Associazione italiana di Epidemiologia "al fine di valutare l'attuale carico di inquinanti già presenti negli organismi in modo da poter meglio decidere se esporre tale categoria di soggetti fragili (i bambini) ad ulteriori inquinanti".

3. Emissioni in atmosfera

L'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 prevede che per gli impianti nuovi *“l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. **Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.** I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”*.

Alle migliori tecnologie disponibili indicate nell'art. 271 co. 5 D. Lgs. 152/2006 si aggiungono le previsioni in materia di BAT riguardanti l'AIA (artt. 29 bis e ss. D. Lgs 152/2006), da leggersi in combinazione con la normativa in materia di qualità dell'aria (siccome previsto dallo stesso art. 271 co. 5).

La normativa nazionale di riferimento in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE) stabilisce che le regioni e le province autonome, delineata la situazione sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio, si devono attivare per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi (art. 1 co. lettera d).

A tal fine si prevede l'approvazione di specifici strumenti pianificatori in cui devono essere descritte le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione (art. 9).

Tali piani sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza di diversi elementi tra cui, oltre allo stato della qualità dell'aria, le sorgenti di emissione, gli scenari energetici ed i livelli delle attività produttive, le caratteristiche del territorio (orografia, condizioni meteo-climatiche, uso del suolo, ecc.) ed il quadro delle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale.

La loc. Gerbido è caratterizzata per essere collocata in contesto particolarissimo dal punto di vista emissivo e meteorologico, data anche la contestuale presenza di numerose abitazioni e insediamenti commerciali e ricettivi.

Il Comune di Cavaglià si trovava, secondo la pianificazione della Regione Piemonte antecedente al D. Lgs 155/2010, in zona 3 (con riferimento alla quale le province sono tenute ad elaborare piani finalizzati alla conservazione di livelli di inquinamento al di sotto dei limiti e a predisporre anche i piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria).

A seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale di cui alla delibera G.R. 41-855 del 29 dicembre 2014, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (di cui al D. Lgs. 155/2010), l'area di impianto sita nel Comune di Cavaglià si colloca all'interno della *“zona di collina”* (al confine con la *“zona di pianura”* del Comune di Santhià, distante poche decine di metri), caratterizzata per il superamento delle soglie per numerosi inquinanti, tra cui i PM10.

Così chiariti i contenuti della classificazione con riferimento alla qualità dell'aria ed al particolarissimo contesto meteo-climatico che caratterizza l'area di impianto, possiamo quindi verificare se la documentazione depositata dalla proponente sia stata rispettosa della normativa

in materia di qualità dell'aria ambiente e, conseguentemente, degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Se si sia cioè tenuto conto:

- delle migliori tecnologie disponibili;
- del complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti;
- delle emissioni provenienti da altre fonti;
- dello stato della qualità dell'aria nella zona interessata.

Così non è.

Come ben specificato nella già richiamata relazione a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi, alla quale si rinvia per ogni dettaglio dal punto di vista tecnico, nella documentazione depositata dalla proponente sono presenti addirittura 3 errori di metodo che hanno viziato insanabilmente ogni valutazione sulla componente emissioni in atmosfera.

Il primo errore riguarda la caratterizzazione meteorologica, effettuata utilizzando dati di input manifestamente erronei poiché raccolti da stazioni collocate in contesti nettamente diversi rispetto a quello oggetto di intervento, ciò che altera in modo insanabile lo studio delle ricadute e le mappe di dispersione derivanti dall'elaborazione in CALMET dei dati delle centraline fuori contesto utilizzate.

Il secondo errore riguarda la caratterizzazione locale dello stato della qualità dell'aria ante-operam, rispetto alla quale lo studio di impatto ambientale fa riferimento a 7 stazioni della rete regionale fissa di rilevamento gestita da ARPA Piemonte non solo collocate ad una distanza tale da non essere minimamente rappresentative, rispetto alla scala di indagine, ma molte delle quali addirittura appartenenti alle tipologie "urbana" e "da traffico" assolutamente non in grado di fornire dati utilizzabili per il sito di cui si tratta (si è già precisato sopra come identica contestazione sia stata mossa anche nella relazione finale dell'organismo collegiale inquirente dell'istruttoria pubblica).

E' evidente che l'assenza di un quadro certo della situazione di inquinamento dell'aria e l'utilizzo di dati provenienti da stazioni totalmente avulse dal contesto di riferimento, sia per localizzazione che per tipologia (le quali mostrano comunque uno stato della qualità dell'aria compromesso, con sforamenti dei limiti normativi in varie stazioni per gli inquinanti PM10 e O3), falsa integralmente la simulazione modellistica effettuata dalla proponente, totalmente priva di rappresentatività e quindi inattendibile e inutilizzabile.

Il terzo errore riguarda la valutazione degli impatti, che risulta falsata non solo per effetto dei primi due errori (è evidente, infatti, che in assenza di un quadro delle condizioni meteorologiche e di una indagine sito-specifica dello stato di qualità dell'aria, ogni valutazione degli impatti dell'opera perde di ogni attendibilità), ma anche in ragione dell'utilizzo di una fallace modalità di verifica del rispetto dei limiti normativi sulla qualità dell'aria.

Come precisato ancora una volta nella relazione a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi, nella valutazione del rispetto dei limiti di legge fissati dal D. Lgs. 155/2010 per le polveri PM10 e PM 2,5 (e così anche per gli altri inquinanti), la proponente ha infatti sommato da una parte i dati medi annui con i dati giornalieri, ciò che non è ammissibile dal momento che, come noto, dati riferiti a ordini temporali diversi non possono essere sommati, non essendo confrontabili grandezze aventi tempi di mediazione diversi.

Tale gravissimo errore di metodo inficia ogni calcolo effettuato dalla proponente, con ogni conseguenza in termini di rischi per la salute pubblica.

E ancora.

Nello studio effettuato dalla proponente la verifica degli impatti cumulativi, prevista dall'art. 271 D.Lgs. 152/2006 sopra richiamato, è del tutto inattendibile non essendo stati considerati una lunga serie di impianti ed opere collocati nelle immediate vicinanze.

Il tutto, con conseguente manifesta violazione degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Il TAR per la Lombardia - Sede di Brescia, proprio a proposito del necessario rigoroso rispetto di tutti gli indici indicati nell'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 così come sopra ricostruiti, al fine di garantire che nessuno degli impatti in atmosfera sia trascurato, ha chiarito che non è in alcun modo giustificato alcun *“arretramento sul fronte delle precauzioni a tutela della salute collettiva”* (TAR Lombardia, 21 agosto 2014 n. 914).

Oltre alle norme sopra richiamate, è manifesta sotto questo profilo la violazione anche dell'art. 1 co. 1 lettera d) D. Lgs 155/2010, laddove esprime - nell'ambito del quadro unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente di cui alla direttiva 2008/50/CE - di *“mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”*.

Infine, essendo state tarate sul predetto falsato quadro previsionale, non risultano rispettate neanche le migliori tecnologie indicate nel progetto, con conseguente violazione degli artt. 29 bis e ss. del D. Lgs 152/2006.

Il Dr. Stevanin e il Prof. Bianchi hanno dimostrato inoltre che i valori limite normativi di concentrazione nell'aria dei principali composti inquinanti presi come riferimento dalla proponente sono nettamente superiori rispetto alle più recenti Linee guida dell'OMS, pubblicate nel settembre 2021.

In particolare, il valore di riferimento per gli NO₂ utilizzato dalla proponente è di 2,5 volte superiore rispetto a quello di riferimento OMS, il valore di riferimento per i PM₁₀ è pari a circa il doppio rispetto a quello OMS e infine il valore di riferimento per i PM_{2,5} è pari a circa quattro volte il valore di riferimento OMS.

Tale circostanza ha precisi risvolti dal punto dell'impatto sulla salute, non essendo in alcun modo ammissibile la pretesa, da parte della proponente, di sottostare a limiti di emissione non solo non conformi alle più recenti linee guida OMS ma addirittura superiori ad esse fino a quattro volte.

Con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, il giudice amministrativo lombardo nella già citata sentenza - peraltro proprio con riferimento agli ossidi di azoto, ritenuti *“responsabili di infiammazioni e altre patologie delle vie respiratorie e possono danneggiare l'apparato cardiovascolare”* - ha precisato che l'imposizione di limiti più rigorosi rispetto a quelli nazionali dipende *“dalla corrispondenza degli stessi alle migliori tecnologie disponibili in un determinato momento per una determinata categoria di impianti”* e che l'obbligo di adeguamento ad esse dipende dall'art. 271 co.5 D. Lgs 152/2006 *“il quale richiede appunto che l'istruttoria delle autorizzazioni sia focalizzata su questi problemi”*.

Tornando al caso di specie, dato il contesto e la presenza di diverse attività che comportano emissioni in atmosfera, per la corretta caratterizzazione della qualità dell'aria si rende necessaria, prima ancora di procedere con la valutazione di impatto ambientale, l'esecuzione di una

campagna di monitoraggio annuale nei pressi dei centri più interessati dall'opera (Cavaglia e comuni limitrofi), da svolgersi ai sensi del D. Lgs. 155/2010.

Conclusioni

Rinviando ogni ulteriore considerazione al parere che sarà espresso nelle successive fasi della conferenza dei servizi, si chiede che la Provincia di Biella contesti alla proponente tutte le omissioni/carenze/criticità progettuali e documentali descritte in narrativa e richieda lo svolgimento della valutazione di impatto sanitario (VIS) sul progetto, i cui contenuti dovranno rispettare le Linee Guida VIS adottate dal Ministero della salute con D.M. 27 marzo 2019, per il tramite di ISPRA o di altro organismo autonomo e indipendente dotato delle necessarie competenze.

Cordiali saluti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVAGLIA?
Geom. Mosè Brizi